

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg.	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.
DATA: 18/07/2008	

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese luglio, alle ore 18,45 alla prima convocazione in seduta ordinaria.

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
TOCCO	ENISIO	X	
DI MICHELE	ANGELO		X
DE MELIS	VINCENZO	X	
PEZZI	OSCAR		X
CHIULLI	GIANFRANCO	X	
NARDUCCI	MASSIMILIANO	X	
ASSETTA	ANNA CONCETTA	X	
ODOARDI	LIDIA	X	
CAMPOBASSO	MASSIMO	X	
DI DOMIZIO	FABIO	X	
DI DOMIZIO	MIRIAM	X	
SPOGNARDI	FILIPPO	X	
COLANGELO	CAMILLO	X	
SALERNI	ROBERTO		X
SPERANZA	FLAVIANO	X	
BUCCELLA	CARLO	X	
MARIANI	ENZO	X	
<i>TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI</i>		14	3

Assegnati n° 17

In Carica n° 17

Presenti n° 14

Assenti n° 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori: DI MICHELE/PEZZI/SALERNI.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali individua nel Comune il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché promotore del suo sviluppo;
- la Legge 24.02.1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" assegna al Sindaco il ruolo di Autorità comunale di Protezione Civile con compiti di direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e prevede, inoltre, che, nell'ambito del quadro dell'ordinamento di cui al D.Lgs. n. 267/2000, ogni Comune possa dotarsi di una struttura di Protezione Civile;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993 di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che, all'art. 1, stabilisce che il Servizio di Protezione Civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica rientra tra i servizi indispensabili dei comuni;

PRESO ATTO dell'evoluzione normativa che amplia le competenze degli Enti Locali, in particolare dei Comuni, e specificatamente l'art. 10 e segg. del D.Lgs 31.03.1998, n. 112;

PRESO altresì ATTO della diretta responsabilità dei Comuni nella fase di previsione, prevenzione e gestione del volontariato e del Sindaco quale prima Autorità di Protezione Civile della catena di comando disegnata dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, così come delineato dalla Legge 225/92;

TENUTO CONTO che la Protezione Civile costituisce una funzione il cui esercizio è caratterizzato da attività di coordinamento, direzione, indirizzo e controllo;

CONSIDERATO che le attività volte a creare una coscienza sui problemi connessi alla Protezione Civile e a diffondere adeguata conoscenza sui rischi che sottendono il territorio comunale e sul modo di prevenirli, assumono sempre più rilevanza tra quelle di competenza del Comune;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di attività sul territorio legate alla Protezione Civile, i Comuni dovranno farsi promotori dell'organizzazione e del coordinamento del volontariato dando luogo ad una struttura che sia in grado di coordinarne l'attività nell'attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTO lo schema di regolamento disciplinante le modalità per la **COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO del Comune di ALANNO**, predisposto dai competenti uffici e ritenuto meritevole di accoglimento;

VALUTATO che per utilizzare nel modo migliore la disponibilità del volontariato, si debba definire la struttura ed il carattere del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile;

VISTA la Legge 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

VISTA la Legge 11.08.1991 n. 266, legge-quadro sul volontariato;

VISTO il D.P.R. 21.09.1994 n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile";

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la **COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO** del Comune di **ALANNO**, composto di n. 12 articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla conseguita piena esecutività della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Presidente del Consiglio, come da documento allegato A) al presente verbale;

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Con votazione:

- | |
|--------------------|
| - Presenti n. 14 |
| - Contrari n. // |
| - Favorevoli n. 14 |
| - Astenuti n. // |

DELIBERA



- 1) Di approvare, così come approva, la sopra citata proposta di delibera;

Successivamente si dà atto dell'allontanamento dall'aula del consigliere Di Domizio Fabio.

Del che si è redatto il presente verbale come segue :


IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Anna Concetta Assetta)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Patrizia Di Matteo)



Allegato A)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Patrizia DI MATTEO

La Prot. Civ. viene quasi sempre associata all'organizzazione e alla gestione dei soccorsi da apportare alle comunità colpite da eventi calamitosi. In effetti il sistema Prot. Civ. nasce in occasione dell'alluvione che sconvolse Firenze nel 1966 quando per la prima volta si assistette ad una mobilitazione spontanea di normali cittadini che spinti da sentimenti di solidarietà umana affluirono da ogni parte d'Italia e dall'estero per prestare opera di soccorso.

Il riconoscimento ufficiale del Servizio Nazionale di Protezione Civile fu definito nel 1992 con la Legge 225 che appunto istituiva il Servizio Naz. Di P.C., dopo che l'Italia fu sconvolta dai disastrosi terremoti del Friuli e dell'Irpinia, in occasione dei quali si sviluppò in maniera determinante la consapevolezza della necessità di istituire un sistema pubblico capace di organizzazione i soccorsi e ricostruire le zone colpite dalle calamità.

Nell'attuale sistema di organizzazione della P.C., definito dalla Legge 225/92, I COMUNI rivestono un ruolo fondamentale, infatti costituiscono il primo livello organizzativo, quello più vicino ai cittadini. Di fatto il Sindaco costituisce la prima Autorità di P.C. del Comune, ha la responsabilità di vigilare ed affrontare, con le risorse e gli uomini disponibili, i primi momenti di difficoltà o situazioni molto localizzate.

Qualora il Comune non riuscisse a fronteggiare con le proprie forze e risorse l'emergenza, la Provincia, le Prefetture e la Regione attivano i soccorsi a favore delle aree colpite con tutto il potenziale di intervento di cui dispongono.

Il sistema di Prot. Civ. viene nel corso degli anni migliorato e completato da varie norme tra cui il Decr.Lgs.vo 112 del 31.03.1998 noto anche come decreto Bassanini che, oltre ad attribuire al Sindaco ulteriori funzioni in materia di previsione e prevenzione, introduce l'obbligo per gli enti comunali di predisporre un Piano Comunale di P.C. che dovrà essere attuato e reso efficiente ed efficace attraverso l'istituzione di funzioni di supporto, una delle quali è rappresentato dal volontariato.

Il regolamento che ci accingiamo ad approvare detta le norme per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di P.C. disciplinandone le prestazioni, che sono spontanee e gratuite, nonché la loro organizzazione ed impiego operativo nell'ambito delle attività di soccorso e di prevenzione dei rischi che sottendono il territorio.

I compiti del Gruppo, in situazioni di emergenza, sono individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare; gli stessi volontari possono essere utilizzati in attività di supporto alla Polizia Municipale in occasioni di manifestazioni, eventi e ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.

Il loro utilizzo avviene nel rispetto della Legge N. 613 del 21.09.1994 (Legge quadro del volontariato).

Si precisa che il Comune di Alanno è dotato di un piano di Prot.Civ. realizzato secondo il metodo Mercurio, vale a dire attraverso schede complete di dati utilizzabili in situazioni di emergenza.

A seguito della grave emergenza incendi dello scorso anno, la P.C. regionale, oltre ad istituire il Catasto incendi e a predisporre un particolareggiato piano di Prevenzione per questo tipo di rischio, ha predisposto riunioni presso le Prefetture ed inviato proprio personale operativo presso tutti i Comuni della Regione per acquisire i dati di base e valutare i rischi a cui sono soggetti i rispettivi territori.

Tutto ciò finalizzato alla predisposizione da parte della Regione del Piano di P.C. per ogni Comune, speditivo e di facile consultazione, che sappia dare in modo immediato tutte le informazioni e le direttive indispensabili in situazioni di emergenza e per l'organizzazione dei soccorsi. I piani saranno ultimati presumibilmente tra i mesi di ottobre e novembre, pertanto tutti i Comuni della Regione Abruzzo saranno dotati di piani operativi aventi linguaggio comune e capaci di fronteggiare ogni emergenza.

Sono già state organizzate da questa Amministrazione Comunale varie riunioni con le Associazioni di volontariato di questo Comune che hanno competenze specifiche nell'ambito della P.C. e che sono dotate di strutture e mezzi utilizzabili sia in caso di emergenza che per attività di prevenzione, tutti hanno dato disponibilità per la costituzione del GRUPPO COMUNALE DI P.C.

Copia di questa Delibera di Consiglio verrà inviata alla Prefettura, alla Regione Abruzzo Servizio Volontariato e, ai sensi della circolare N. 01768 del 16 novembre 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Affari Generali e Volontariato per l'inserimento nell'elenco dei Gruppi Comunali regolarmente istituiti.

Agli stessi Enti sovracomunali verranno richiesti contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed l'affiancamento in attività di formazione e di miglioramento della preparazione teorico - pratica del Gruppo Comunale.

Verranno inoltre programmate esercitazioni, concordate con il Dipartimento, la Regione e gli U.T.G. e attività di informazione alla popolazione sui rischi del territorio e sulle modalità di comportamento da osservare in caso di emergenza.

Anna Asolita
Pres. Cons. Ig. Com. le



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Patrizia DI MATTEO

COMUNE DI ALANNO Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO.

INDICE

Art. 1	Finalità ed Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2	Costituzione del Gruppo di Protezione Civile e di Pronto Intervento
Art. 3	Criteri e modalità di adesione
Art. 4	Organizzazione Interna
Art. 5	Squadre Specializzate
Art. 6	Attività ed impiego operativo del Gruppo Comunale di Protezione civile
Art. 7	Partecipazione alle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
Art. 8	Attività di supporto ai servizi di Emergenza della Polizia Municipale
Art. 9	Dotazione di materiali e mezzi
Art. 10	Norme di comportamento
Art. 11	Norme finali
Art. 12	Pubblicità del Regolamento

Art. 1

Finalità ed ambito d'applicazione del Regolamento

Il presente regolamento **detta le norme per la costituzione**, ai sensi della legge n. 225 del 24.02.1992 e del D.P.R. 21.09.1994, n. 613, **del GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE** e ne disciplina l'organizzazione, l'impiego operativo e le forme di collaborazione nello svolgimento delle attività di volontariato, in relazione anche all'art. 108 punto C – comma 6 del D.Lgs. 112 del 31.03.1998 e L.R. n. 11 del 03.03.1999 art. 69 – 2° comma.

Ai fini regolamentari si intendono:

- a) *per attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;*

b) per Gruppo Comunale di Protezione civile ed attività di pronto intervento quell'organismo di volontariato costituito dal Comune, che si avvale delle prestazioni personali e gratuite degli aderenti, per l'espletamento delle attività previste negli articoli successivi.

Art. 2

Costituzione del Gruppo di Protezione Civile e di pronto intervento

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nella prospettiva primaria dell'autotutela della comunità locale, riconosce l'esigenza di disciplinare il volontariato di Protezione Civile quale espressione di solidarietà umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione dei cittadini all'azione pubblica.

A tal fine, si prevede la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile e attività di pronto intervento, che ha lo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro oppure vantaggi personali nell'ambito della Prot. Civ., in attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo quanto previsto dalla L. 24.02.1992 n. 225 ed altre norme che regolano la materia (D.Lgs. del 31.03.1998 art. 108 punto C - comma 6 e art. 69 - 2° comma L.R. n. 11 del 03.03.1999).

In particolare, il Gruppo di cui al comma precedente si propone di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nell'ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.

Il Gruppo di Volontariato è organizzato all'interno della struttura comunale.

Art. 3

Criteri e modalità di adesione

L'iscrizione al Gruppo è liberamente aperta a tutti i cittadini in forma individuale o associata, di ambo i sessi, maggiorenni, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune o nelle zone limitrofe, disposti a prestare la loro opera in attività di protezione civile, a sostegno dell'azione del Comune.

Gli aderenti agiscono, senza remunerazione alcuna, in compiti di prevenzione degli eventi calamitosi o di soccorso al verificarsi di questi, per fini di solidarietà sociale.

Coloro che intendono aderire al Gruppo devono presentare apposita domanda di ammissione al Sindaco.

Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, ai fini di un ottimale ed idoneo impiego delle risorse umane, devono essere indicati:

- a) Recapiti telefonici per la reperibilità;
- b) Ambito territoriale di operatività;
- c) Professione;

- d) Notizie utili in ordine ad esperienze analoghe o a particolari conoscenze;
- e) La capacità ed i tempi di mobilitazione;
- f) Eventuale possesso di patente di guida, specificandone il tipo;
- g) Eventuale possesso di specializzazioni e/o appartenenza ad associazioni specifiche alla specializzazione;
- h) Il proprio gruppo sanguigno;
- i) Se già iscritto ad altre organizzazioni di volontariato.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 4

Organizzazione Interna

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e adotta ogni provvedimento per l'organizzazione, il funzionamento e l'impiego del Gruppo stesso.

Per un'ottimale gestione operativa del Gruppo, il Sindaco nomina un Coordinatore che ha il compito di vigilare sull'intera struttura, di programmare e predisporre l'impiego dei volontari.

Art. 5

Squadre Specializzate

Il Sindaco in base alle specialità individuali degli aderenti, può autorizzare la formazione di squadre specializzate di attività straordinarie, permanenti o temporanee, anche in collaborazione parallela ad altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente costituite.

Art. 6

Attività ed impiego operativo del Gruppo comunale di Protezione Civile

Per le finalità di cui alla Legge 24/02/1992, n. 225, il Gruppo comunale di cui al precedente articolo 2, fornisce al Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione, nell'ambito del territorio comunale. I compiti del Gruppo, in situazioni di emergenza, sono individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura e alla tipologia delle attività che possono essere sostenute dai volontari.

Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, il Gruppo di protezione civile partecipa alla predisposizione e alla attuazione del piano comunale di protezione civile, presentando, eventualmente, proposte di intervento corredate di ogni utile elemento di valutazione tecnica.

Il Gruppo comunale di protezione civile presta la propria opera in base ad esplicita richiesta dell'autorità comunale competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso del territorio.

Nel caso in cui gli aderenti al Gruppo comunale si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle Autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 7

Partecipazione alle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

Agli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 613 del 21.09.94, impiegati in attività di soccorso e di assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, o dalla competente Prefettura, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistente, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 delle legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento di P.C., sulla base della segnalazione della competente Prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell'anno.

Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della P.C. sulla base delle comunicazioni pervenute dalla Prefetture e dagli organismi di volontariato interessate a svolgere detta attività.

Per il rimborso agli appartenenti al Gruppo Comunale delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. N. 613/94.

Art. 8

Attività di supporto ai servizi di Emergenza della polizia Municipale

I componenti del Gruppo, su richiesta del Sindaco, possono all'occorrenza collaborare in supporto agli organi preposti, in determinati e specifici servizi, quali operazioni di viabilità in occasione di manifestazioni, gravi incidenti stradali, calamità ed eventi per i quali si renda necessario assicurare

nell'emergenza oltre ai servizi di prevenzione e soccorso, anche i servizi di viabilità.

Nell'espletamento di tali attività di supporto, i componenti del Gruppo che vengono impiegati, sono tenuti ad attenersi strettamente alle direttive impartite dal Sindaco per il tramite del Comando di Polizia Municipale, che dispone in ordine alle modalità di impiego dei volontari.

Il Gruppo di volontari, sempre su richiesta del Sindaco, può inoltre operare in attività di prevenzione e lotta in materia di incendi boschivi e comunque su aree scoperte, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Gruppo potrà altresì operare, in appoggio agli organi istituzionali specializzati del ramo, in attività di prevenzione e lotta all'inquinamento ambientale ed inquinamento chimico delle acque.

Art. 9

Dotazione di materiali e mezzi

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile è consentito l'utilizzo dei mezzi e del materiale del Comune, ove ciò fosse necessario per l'espletamento delle proprie attività.

Fanno parte della dotazione del Gruppo, le attrezzature e i materiali acquistati appositamente dal Comune e quelli ricevuti da soggetti pubblici e privati.

Tutti i beni del Gruppo possono essere destinati esclusivamente all'uso e alle finalità previste dal presente regolamento.

Nello svolgimento delle mansioni di supporto di cui al precedente art. 8, i volontari verranno dotati, per quanto possibile di capi di vestiario, idonei ad evidenziare l'appartenenza al servizio che gli stessi svolgono per il tempo strettamente necessario all'emergenza, nonché di segnale distintivo per l'espletamento dei servizi di polizia Stradale di cui all'art. 25 del Regolamento del Codice della Strada, che sarà fornito all'occorrenza dal Comando di Polizia Municipale ai soli operatori ritenuti idonei e che abbiano svolto servizi analoghi.

Art. 10

Norme di comportamento

Nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, i componenti del Gruppo di Protezione Civile prestano il loro impegno con senso di responsabilità, lealtà e spirito di collaborazione, astenendosi da ogni forma di esibizionismo.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità previste ed indicate all'art. 1.

Art. 11

Norme Finali

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea dalle attività e nei casi più gravi l'espulsione.

Ai volontari si applicano le disposizioni in materia di flessibilità nell'orario di lavoro previste dall'art. 17 della Legge n. 266 del 11.08.91.

Tutti gli aderenti devono essere assicurati ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 266/91.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge N. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione od acquisire in copia nei modi rituali.

STAMPATO
NEL
1991

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE | **NON FAVOREVOLE**

(cancellare il parere che non interessa)

Data 11.07.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,


Burani Lorenzo



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DOTT.SSA ASSETTA ANNA CONGETTA
Anna Congetta


Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA
Patrizia Di Matteo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14 0 AGO 2008 con prot. n° 6301 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addi, 19 AGO. 2008



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA
Patrizia Di Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 AGO. 2008
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 07 OTT. 2008



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA
Patrizia Di Matteo